

R.G.L. 1887/2016

Il ricorrente proponeva quindi ricorso affermando che la disposizione in esame, la quale aveva introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie residue, doveva essere interpretata nel senso che non poteva trovare applicazione nell'ipotesi in cui la mancata fruizione delle ferie fosse dovuta ad eventi non dipendenti dalla volontà del lavoratore, come nel caso di specie; una diversa interpretazione sarebbe infatti in palese contrasto con l'articolo 36 della Costituzione, l'articolo 7 della direttiva 2003/88 dell'Unione Europea e le decisioni della giurisprudenza, nazionale e comunitaria.

Su istanza del giudice, parte ricorrente depositava i certificati medici e di ricovero ospedaliero che dimostravano l'effettiva impossibilità del lavoratore di poter fruire delle ferie, nonché la serietà dell'evento patologico.

L'articolo 5, comma 8, D.L. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, prevede che *"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile."*

La mera lettura della norma sembrerebbe confortare l'interpretazione adottata dalla Ragioneria dello Stato, in quanto esclude categoricamente (*"non danno luogo in nessun caso"*) la possibilità di ottenere il pagamento delle ferie non fruito.

Peraltro, già il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri si è reso conto dell'evidente contrasto di una interpretazione così rigorosa della norma con i precetti costituzionali; nella nota dell'8 ottobre 2012, prodotta *sub* documento 5 da parte ricorrente, si riconosce infatti che *"La disposizione, inserita in un testo normativo recante misure di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica, è diretta a colpire gli abusi dovuti all'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie non fruito a causa dell'assenza di programmazione e di controlli da parte della dirigenza sulle ferie dei dipendenti e dell'utilizzo improprio delle possibilità di riporto consentite dalle clausole di accordi e contratti e a favorire una maggiore responsabilizzazione nel*



R.G.L. 1887/2016

godimento del diritto alle ferie (...) Le cessazioni di rapporto di lavoro determinatesi a seguito di un periodo di malattia, di dispensa dal servizio o, a maggior ragione di decesso del dipendente, configurano, invece, vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro. In base al sopra descritto ragionamento non sembrerebbe, pertanto, rispondente alla ratio del divieto previsto dall'articolo 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 includervi tali casi di cessazione, poiché ciò comporterebbe una preclusione ingiustificata e ragionevole per il lavoratore il cui diritto le ferie maturate e non godute per ragioni di salute, ancorché già in precedenza rinviate per ragioni di servizio, resta integro (...)".

In realtà, c'è poco da aggiungere rispetto al ragionamento svolto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che richiama copiosa giurisprudenza sia nazionale che comunitaria.

Solo per citare la più recente delle decisioni della Corte di Giustizia (tutte nello stesso solco), ossia la sentenza del 3 maggio 2012 nella causa C-337/10 (Niedel contro Stadt Frankfurt am Main), l'organo giudiziario ha sancito che, per quanto qui interessa, *"L'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che un funzionario ha diritto, in occasione del suo collocamento a riposo, ad un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute a causa del fatto che non ha svolto le sue funzioni per causa di malattia"*.

Facendo applicazione delle pronunce della Corte di Giustizia che, laddove si occupino di interpretazione giudiziale del diritto comunitario, sono vincolanti per il giudice nazionale, l'articolo 5, comma 8, decreto-legge 95/2012 deve essere interpretato nel senso che il divieto di monetizzazione delle ferie residue non si applica nel caso in cui il dipendente non sia stato nella possibilità di fruire delle stesse a causa di malattia. Di conseguenza, nel caso di specie, essendo stato accertato che:

aveva tempestivamente richiesto la fruizione delle ferie e dei permessi residui;

- si è trovato nell'impossibilità di vederne a causa di una malattia, la cui esistenza e serietà è stata documentalmente provata in giudizio;

Si deve affermare il diritto del ricorrente di ottenere il pagamento dell'equivalente economico delle ferie e dei riposi non goduti. L'ammontare degli stessi è stato individuato da parte convenuta in € 1324,50, somma riconosciuta corretta dalla difesa attrice.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

A causa della complessità della controversia si è fissato il termine di giorni 60 per il



R.G.L. 1887/2016

deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c.

disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,

- condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente la somma di € 1.324,50, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 2.200, oltre I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, antistatario.
- fissa in giorni 60 il termine di deposito della sentenza.

Torino, 27 ottobre 2016

Il Giudice

